



COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 19 DEL 29-06-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

Adunanza Straordinaria in prima convocazione – seduta Pubblica.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia sono stati convocati alle ore 20:30 come da avviso (prot. n. 5016/2026) per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di Giugno, alle ore 20:30, presso la Sede Comunale, risultano presenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i signori:

Componente	Presente	Assente
MASSIMILIANO RIVABENI	X	
LORENZO ROBERTO MACCHIAVELLI	X	
ATTILIA VISCONTI	X	
CARLO SEVERGNINI	X	
DANIELE SALVETTI	X	
GIAN LUCA BIFFI		X
GIULIANO RONCHI		X

Componente	Presente	Assente
GIUSEPPE AMARU'	X	
ANTONIO NOSDEO	X	
ALESSANDRO VITALI	X	
GIORGIO MONTI	X	
LORENZA CONTI		X
IRINA BORDOGNA	X	

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 3**

Il sig. MASSIMILIANO RIVABENI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.

Assiste la seduta la Segretaria Comunale avv. GIULIA ZACCHERONI, SEGRETARIA COMUNALE.

Il sig. MASSIMILIANO RIVABENI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il consigliere Alessandro Vitali (Mezzago Democratica) dichiara di capire la ratio dell'iniziativa, ma evidenzia il tema dell'equità nei confronti dei cittadini che hanno adempiuto puntualmente ai propri obblighi tributari. Ritiene che il ricorso ripetuto a strumenti di definizione agevolata rischi di trasmettere il messaggio che attendere possa convenire e di indebolire il principio di leale collaborazione tra cittadini e Amministrazione.

Il Sindaco dichiara di condividere il principio secondo cui le regole devono essere rispettate, ma evidenzia la necessità di prendere atto dell'inesigibilità protratta di tali crediti. Precisa di voler leggere la misura anche come opportunità per cittadini che si siano trovati in effettiva difficoltà economica di regolarizzare la propria posizione.

Il Consigliere Giorgio Monti (Mezzago Democratica) ritiene che la misura avrà efficacia limitata se non accompagnata da una seria attività di riscossione e recupero. Chiede che in futuro venga monitorato e condiviso il dato relativo all'eventuale adesione dei contribuenti, al fine di valutare l'effettiva utilità dello strumento.

Il Sindaco risponde confermando che si tratta di una misura di buon senso rispetto a crediti già difficilmente recuperabili e ribadisce che, nel caso in cui qualcuno aderisca, si potranno comunque ottenere entrate aggiuntive per l'Ente.

Il Consigliere Vitali, per il gruppo Mezzago Democratica, rende dichiarazione di astensione. Pur riconoscendo l'interesse pubblico concreto al recupero di crediti già stralciati, ribadisce le perplessità sotto il profilo dell'equità fiscale e del susseguirsi nel tempo di analoghe misure di rottamazione.

L'Assessore Severgnini, per il gruppo Cambia Mezzago, dichiara voto favorevole, ritenendo che la misura possa costituire un'occasione per le persone che si siano trovate in stato di bisogno di regolarizzare la propria posizione.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/1990, così come introdotto dalla L. 190/2012, ed ex art. 78 D.lgs. 267/2000 nell'adozione del presente provvedimento;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quiquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quiquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quiquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*".

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-AdER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi

originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso AdER pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

· dalle verifiche effettuate dai competenti uffici, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione, risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente a 627.165,72 così suddivisi:

- imposta euro 485.578,42
- sanzioni euro 125.708,73
- interessi 6.965,00
- spese notifica euro 7.911,32
- variazione carico – interessi maggiore rateazione euro 1.002,25;

· nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000 - 2023, essendo già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

· l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate a residuo.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTO lo Statuto comunale

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Vitali, Monti, Bordogna), contrari nessuno, espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 10 Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
- 3) di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
- 5) di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Successivamente, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Vitali, Monti, Bordogna), contrari nessuno,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del

T.U. n. 267/2000.

COMUNE DI MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A
101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026**

La sottoscritta, Responsabile del settore RAGIONERIA - TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Mezzago, lì 30-05-2026

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BRAMBILLA SIMONA

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 0 del 00 0000

COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A
101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026**

La sottoscritta, responsabile del settore RAGIONERIA - TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Mezzago, li 30-05-2026

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BRAMBILLA SIMONA

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 0 del 00 0000

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MASSIMILIANO RIVABENI

LA SEGRETARIA COMUNALE
GIULIA ZACCHERONI

N. 19 Reg. Atti Pubblicati

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
..... al

Lì

LA SEGRETARIA COMUNALE
avv. GIULIA ZACCHERONI
